



CITTÀ DI SANLURI

VERBALE DI ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9

Data 20.02.2023

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione

L'anno duemilaventitre il giorno 20 del mese di febbraio , alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune, in Via Lepanto n.62, convocato con apposito avviso il Consiglio Comunale in prima convocazione si è riunito nelle persone dei signori:

	Presente	Assente
URPI ALBERTO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PILLONI ANTONELLA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USAI PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
COLLU FABRIZIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
TONIN PAMELA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
NURRA FRANCO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CASTA ROBERTA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CORALLO GIORDANO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
MURRU CARLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PADERI MASSIMILIANO	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
PODDA GIOVANNI PAOLO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ETZI MONICA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
CARA DAIANA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
FLORIS SALVATORE	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CONGIA ROBERTA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
MURGIA ANTONIO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ATZEI DANIELA	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Presenti n. 13 Assenti n. 4		

Con l'assistenza del SEGRETARIO COMUNALE Dr. Giorgio Sogos.

Il Presidente, Roberta Casta assume la presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione;

Oggetto	Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione
----------------	--

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 175/2016 (TUSP), e in particolare l'art. 20 il quale recita:

“1.le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in societarie che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in societarie che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4”;

ATTESO:

- che la Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Lombardia, con parere n. 198/2018, ha affermato la necessità che ogni amministrazione provveda alla verifica delle azioni previste in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, rendendone formalmente conto agli utenti o alla collettività di riferimento mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nonché alla competente Sezione della Corte dei conti e al Ministero dell'economia e delle finanze;
- che questo Comune è tenuto ad effettuare l'analisi dell'assetto delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2021;

CONSIDERATO che le disposizioni del Testo unico devono essere applicate tenendo conto dell'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, della tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché della razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATI:

- il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, comma 612, legge 23 dicembre 2014, n. 190;
- l'atto di ricognizione delle società partecipate revisione anno 2020, approvato con delibera del Consiglio Comunale n.80 del 21/12/2021;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette,

predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra siano adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e siano trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate oppure oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non abbiano ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non siano riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) tra quelle previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta comunque salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sanluri e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite

procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;

- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP.

VISTA la propria deliberazione n.73 del 17.10.2019 avente ad oggetto "Ricognizione delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 e 26, comma 11, D.Lgs. 19.08.2016, n.175. Messa in liquidazione società partecipata CISA SERVICE SRL"

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'area economica finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Visto il d.Lgs. n. 118/2011;

Visto il d.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

PROPONE

Di approvare la ricognizione al 31/12/2021 delle società in cui il Comune di Sanluri detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 e analiticamente dettagliate nell'allegato B), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di prendere atto che la ricognizione effettuata prevede la prosecuzione della messa in liquidazione del "CISA SERVICE SRL";

Di prendere atto che la Società cooperativa Villasanta a r.l. è stata chiusa d'ufficio dalla Camera di Commercio di Cagliari in data 07/09/2022 per inattività;

Di approvare il piano di razionalizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, D.Lgs 19 agosto 2016, n. 175, delle partecipazioni possedute dal Comune di Sanluri come previsto nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;

Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dal Comune dettagliatamente elencate nell'allegato B);

Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.



CITTÀ DI SANLURI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera 9 Del 20/02/2023

Ufficio UFFICIO RAGIONERIA

OGGETTO

Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 E ART. 147 BIS D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
INTERESSATO

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere :
FAVOREVOLE

IL Responsabile
FRAU ANNA MARIA

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO
FINANZIARIO

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere :
FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
FRAU ANNA MARIA



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Allegato A)

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un "processo di razionalizzazione" delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato".

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Sanluri, con provvedimento del Sindaco del 31/03/2015, approvava il "Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie".

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società "in house" (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);
- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 85 del 28/09/2017 questo Comune ha provveduto ad effettuare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla predetta data, analizzando la rispondenza delle società partecipate ai requisiti richiesti per il loro mantenimento da parte di un'amministrazione pubblica, cioè alle categorie di cui all'art. 4 T.U.S.P., il soddisfacimento dei requisiti di cui all'art. 5 (commi 1 e 2), il ricadere in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 T.U.S.P..

Ne è scaturito il seguente piano di razionalizzazione:



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Denominazione società	Tipo di partecipazione (diretta/indiretta)	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
Villaservice	Diretta	Gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti	16,67	Realizzazione dei risparmi nel conferimento dei rifiuti umidi

AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO

Azione di razionalizzazione	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Attività compiute dall'ente in attuazione del provvedimento di revisione straordinaria
Liquidazione	Cisa Service Spa	6,36	Cessione quote ai soci: senza esito; Atto notarile del 4/10/2019 registrato a Cagliari il 07/1/2019 n.7376 serie 1T. Messa in liquidazione della società
	Società consortile Villasanta	14,30	La società era stata posta in liquidazione ma il liquidatore non ha provveduto al deposito dei bilanci per la chiusura. La società consortile Villasanta a r.l. è stata comunque cancellata d'ufficio dalla Camera di commercio In data 07/09/2022 in quanto inattiva. La stessa infatti non ha mai predisposto nè approvato alcun bilancio fin dalla sua costituzione.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche” al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per “partecipazione” si deve intendere “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi”.

Una società si considera:

- partecipata direttamente, quando l'amministrazione è titolare di rapporti comportanti la qualità di socio o di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi nella società;
- partecipata indirettamente, quando la partecipazione è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente.

Pertanto, rientrano fra le “partecipazioni indirette” soggette alle disposizioni del TUSP sia le partecipazioni detenute da una pubblica amministrazione tramite una società o un organismo controllati dalla medesima (controllo solitario), sia le partecipazioni detenute in una società o in un organismo controllati congiuntamente da più Pubbliche Amministrazioni (controllo congiunto).



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Con riferimento a quest'ultimo caso, in considerazione del fatto che la "tramite" è controllata da più enti, ai fini dell'analisi della partecipazione e dell'eventuale individuazione delle misure di razionalizzazione da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, le Amministrazioni che controllano la società "tramite" sono invitate a utilizzare opportune modalità di coordinamento (tra queste, ad esempio, la conferenza di servizi) per determinare una linea di indirizzo univoca sulle misure di razionalizzazione da adottare, da rendere nota agli organi societari

La nozione di organismo "tramite" non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP ai sensi del menzionato articolo 2, comma 1, lett. a), come i consorzi di cui all'art. 31 del TUEL e le aziende speciali di cui all'art. 114 del TUEL che dovranno procedere ad adottare un autonomo provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche detenute.

L'art. 20, comma 2, lett. d), del TUSP, stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche devono adottare misure di razionalizzazione per le partecipazioni detenute in società che, nel triennio precedente, hanno conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Ai sensi dell'art. 26, comma 12-quinquies, del TUSP, detta soglia è ridotta a cinquecentomila euro fino all'adozione dei piani di razionalizzazione riferiti al 31 dicembre 2019.

Nell'applicazione di tale norma si deve fare riferimento al bilancio individuale di ciascuna società partecipata con specifico riferimento all'area ordinaria della gestione aziendale, al fine di individuare la misura della "dimensione economica" dell'impresa.

Per l'analisi effettuata, sulla base delle indicazioni contenute nelle Linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, si rimanda all'allegato 1 - Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. n. 175/2016 - che forma parte integrante e sostanziale alla presente relazione.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

In attuazione di quanto stabilito con provvedimento del Sindaco in data 31/03/2015, questo Comune ha provveduto a proseguire, le procedure necessarie per portare a compimento il piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, con particolare riferimento a quelle delle quali è stata decisa la dismissione, operazione quest'ultima che richiede lo svolgimento di iter complessi e articolati.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Si conferma pertanto il piano di dismissione delle partecipazioni detenute nelle società Cisa Service Srl e la conferma della detenzione della partecipazione in Villaservice Spa.

Sanluri, li 23/12/2022

Il Responsabile dell'Area

Dr.ssa Anna Maria Frau



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Allegato B)

**Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute
direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 del
D.Lgs. n. 175/2016**

Dati relativi all'anno 2021




CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

1. Introduzione

Si riporta la rappresentazione grafica della struttura delle società partecipate direttamente e indirettamente possedute:



Si specifica che la società Cisa Service Srl è stata indicata solo per la quota di partecipazione diretta in quanto la partecipazione indiretta è posseduta attraverso il Consorzio Cisa soggetto che deve autonomamente provvedere ad effettuare la ricognizione periodica.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

2. Ricognizione delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente

In questa sezione si riporta una tabella riepilogativa di tutte le partecipazioni detenute direttamente nonché le tabelle riepilogative delle partecipazioni detenute indirettamente attraverso ciascuna tramite.

PARTECIPAZIONI DIRETTE

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
Villaservice . Spa	02077720924	16,67%	conferma	
Cisa Service Srl	02780500928	6,36. %	quota messa in vendita con esito negativo; avviata procedura di liquidazione con atto notarile del 04/10/2019	
Società Consortile .Villasanta a r.l	91010620929	14,29. %	Società in liquidazione alla data del 31/12/2021. Il liquidatore non ha provveduto alla presentazione del bilancio di liquidazione e di chiusura. La società è stata però chiusa d'ufficio per inattività in data 07/09/2022	

PARTECIPAZIONI INDIRETTE detenute attraverso una "tramite"

Nessuna partecipazione detenuta tramite altre società. Detenuta la partecipazione indiretta della Cisa Service Srl attraverso il Consorzio Cisa.



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

3. Informazioni di dettaglio sulle singole partecipazioni

Per ognuna delle partecipazioni inserite nelle tabelle riportate nel paragrafo precedente, si riporta la seguente scheda di dettaglio.

1

Nome Società partecipata: Villaservice Spa – CF 02077720924

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	02077720924
Denominazione	Villaservice Spa
Anno di costituzione della società	01/08/1992
Forma giuridica	Società per azioni
Stato della società	Società in attivo
Anno di inizio della procedura	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP)	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL	Non sussiste la fattispecie



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	Italia
Provincia	Sud Sardegna
Comune	Villacidro
CAP	09039
Indirizzo	Zona industriale SNC c/o centro servizi polifunzionale
Telefono	0709311101

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Gestione degli impianti di depurazione acqua, centro elaborazione dai. Autotrasporto merci per conto di terzi e spurgo pozzi neri	Codice Ateco 37
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO	
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	47
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	3



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI	Anno 2021
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	60.200,00
Numero dei componenti dell'organo di controllo	4
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	43.268,00

DATI	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	si	si	si	si	si
Risultato d'esercizio	67.924,00	765.531,00	-1.977.807,00	5.235,00	1.299.753,00

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	10.700.522,00	10.418.054,00	8.573.229,00
A5) Altri Ricavi e Proventi	667.157,00	2.392.319,00	1.527.949,00
di cui Contributi in conto esercizio			

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	16,67

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

DATI	
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DATI	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	si
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a)
Descrizione dell'attività	Smaltimento dei rifiuti urbani per il tramite del contratto stipulato con l'Unione dei comuni Marmilla che gestisce il servizio per conto del comune di Sanluri. Smaltimento diretto dei rifiuti provenienti dalle strade
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	nessuna



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	no
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	si
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no
Esito della ricognizione	Mantenimento senza interventi

2

Nome Società partecipata: Cisa Service Spa – CF 02780500928

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	02780500928
Denominazione	Cisa Service Spa
Anno di costituzione della società	2008
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Stato della società	Società in liquidazione



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI	
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	04/10/2019
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL ⁽²⁾	no

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	Italia
Provincia	Sud Sardegna
Comune	Serramanna
CAP	09038
Indirizzo	Corso Repubblica

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Gestione di impianti di trattamento chimico fisico e/o biologico di rifiuti di categoria 6/c classe d per la produzione di composti e messa in riserva rifiuti	Categoria ateco 30.21.01



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

ATTIVITA'	
Peso indicativo dell'attività %	100%

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	si
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	7
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	1
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	Dati non in possesso
Numero dei componenti dell'organo di controllo	1
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	Dati non in possesso

DATI	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	no	no	no	no	si
Risultato d'esercizio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Attività produttive di beni e servizi

NOME DEL CAMPO	2021	2020	2019
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DATI	
Tipologia di Partecipazione	diretta
Quota diretta	6,36%
Codice Fiscale Tramite	02413680923
Denominazione Tramite (organismo)	Consorzio Cisa
Quota detenuta dalla Tramite nella società	67,43%

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

DATI	
Tipo di controllo	nessuno



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DATI	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Produzione di un servizio di interesse generale art. 4 comma 2 lettera a)
Descrizione dell'attività	Smaltimento rifiuti compostaggio
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	nessuna
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	si
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) ⁽⁹⁾	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) ⁽¹⁰⁾	Liquidazione
Termine previsto per la razionalizzazione ⁽¹⁰⁾	In corso



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

3 Nome Società partecipata: Società consortile Villasanta a r.l. – CF 91010620929

Scheda di dettaglio

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

DATI	
Codice Fiscale	91010620929
Denominazione	Società consortile Villasanta
Anno di costituzione della società	1996
Forma giuridica	Società consortile a responsabilità limitata
Stato della società	Società inattiva in liquidazione
Anno di inizio della procedura ⁽¹⁾	2017
Società con azioni quotate in mercati regolamentati ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie
La società è un GAL ⁽²⁾	Non sussiste la fattispecie

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

DATI	
Stato	italia
Provincia	Sud Sardegna
Comune	Sanluri



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI	
CAP *	09025
Indirizzo *	Via Carlo Felice n.217

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

La lista dei codici Ateco è disponibile al link <http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007>

ATTIVITA'	
Nessuna attività	
Peso indicativo dell'attività %	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA

OGGETTO	
Società <i>in house</i>	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato ⁽³⁾	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art. 1, c. 4, lett. A)	no
Riferimento normativo società di diritto singolare ⁽³⁾	
La partecipata svolge attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato	no



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

OGGETTO	
Riferimento normativo società con diritti speciali o esclusivi insieme con altre attività svolte in regime di mercato ⁽³⁾	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione ⁽⁴⁾	



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP

DATI	Anno 2021
Tipologia di attività svolta	Attività produttive di beni e servizi
Numero medio di dipendenti	nessuno
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	nessuno
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	zero
Numero dei componenti dell'organo di controllo	nessuno
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	zero

DATI	2021	2020	2019	2018	2017
Approvazione bilancio	no	no	no	no	no
Risultato d'esercizio					

Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Non sono disponibili i dati dei ricavi della produzione a seguito della mancata approvazione dei bilanci di esercizio

Attività di Holding

Non sussiste la fattispecie

Attività bancarie e finanziarie

Non sussiste la fattispecie

Attività assicurative

Non sussiste la fattispecie



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

DATI	
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta ⁽⁵⁾	14,30

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

DATI	
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

DATI	
La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	no
Attività svolta dalla Partecipata	Nessuna attività
Descrizione dell'attività	
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato ⁽⁸⁾	69,05
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art. 20, c. 2, lett. c)	no



CITTÀ DI SANLURI

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

DATI	
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, c. 2, lett. f)	no
Necessità di aggregazione di società (art. 20, c. 2, lett. g)	no
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art. 19, c. 5) (9)	no
Esito della ricognizione	razionalizzazione
Modalità (razionalizzazione) (10)	Liquidazione della società
Termine previsto per la razionalizzazione (10)	La società è stata chiusa d'ufficio dalla Camera di commercio in data 07/09/2022



Il Revisore Unico

Via Carlo Felice, 201 tel 070 93831 PEC: protocollo@pec.comune.sanluri.su.it

Verbale n. 33 del 23 dicembre 2022

L'anno 2022 il giorno 23 del mese di dicembre, presso il proprio studio professionale in Cagliari, Viale Regina Margherita n. 45, si è riunito l'Organo di Revisione - Revisore Unico nominato con delibera Consiliare n. 24 del 28 aprile 2022 per il triennio 2022/2025 nella persona del dott. Mauro Tiddia, per procedere all'esame della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 64/2022 avente ad oggetto: "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione"

La proposta, corredata della relativa documentazione, è stata inviata a mezzo e-mail in data odierna del 23 dicembre 2022 al Revisore Unico, per acquisirne il relativo parere di competenza.

Oggetto: parere su "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione."

IL REVISORE UNICO

Visto

- Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale a firma della Responsabile del Settore Finanziario - Personale n. 64/2022 avente ad oggetto "Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione",
- la relazione tecnica della Responsabile dell'Area Economico Finanziaria sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione periodica al 31/12/2021, allegata (A) alla proposta;
- il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie possedute direttamente o indirettamente ai sensi dell'art. 20 commi 1 - 2 del D.Lgs. n. 175/2016, allegato (B) alla proposta;

Preso atto che la ricognizione effettuata dall'Ente **NON** prevede un nuovo piano di razionalizzazione bensì la conferma del piano di dismissioni delle partecipazioni detenute nelle società Cisa Service Srl in liquidazione, e Società Consortile Villasanta arl in liquidazione e, viceversa, la conferma della detenzione della partecipazione nella partecipata Villaservice Spa.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso sugli atti dalla Responsabile del Servizio finanziario;

Visto il parere favorevole di regolarità contabile e copertura finanziaria espresso sugli atti dalla Responsabile del Servizio finanziario;

ESPRIME

In relazione alle proprie competenze ed ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b), n. 3), del D.Lgs. 267/2000, parere favorevole all'approvazione della proposta di cui all'oggetto.

Copia del presente verbale, a cura dei servizi amministrativi dell'Ente, verrà trasmessa al Sindaco

La seduta ha termine alle ore 12,00

Letto, approvato e sottoscritto.

Dott. Mauro Tiddia



ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 20/02/2023

Si procede alla discussione del punto 9) dell'ordine del giorno: **Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20, d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175: approvazione.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista e valutata la surriportata proposta di deliberazione;

Visti i pareri, sulla proposta di deliberazione su riportata espressi ai sensi dell'art.49 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.lgs N°267 del 18.08.2000:

Della Responsabile del Servizio Economico Finanziario, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica;

Della Ragioniera, FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile;

Visto il parere FAVOREVOLE espresso dall'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000;

Sentiti gli interventi

Del Sindaco Urpi Alberto, il quale illustra l'oggetto posto all'ordine del giorno.

Si procede dunque alla votazione della presente proposta.

Con votazione espressa in forma palese che ottiene il seguente risultato:

Favorevoli all'unanimità (13 votanti);

DELIBERA

Di approvare la surriportata proposta di deliberazione.

Il Presidente
(Casta Roberta)

Il Segretario Comunale
(Sogos Giorgio)